

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I - Normativa

e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma, 02/07/2003

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite:

- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto alle Casse CPDEL, CPS, CPI;
- Alle Corti d'Appello

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c.

Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali

> Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

**INFORMATIVA N. 33** 

OGGETTO: Precisazioni in merito alla trasformazione dell'attività lavorativa in part-time ai sensi del DM 29 luglio 1997, n. 331.

Come è noto la normativa sul tempo parziale di cui all'oggetto riconosce la facoltà di cumulare il trattamento di quiescenza con il reddito derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, nei confronti di coloro che all'atto della trasformazione siano in possesso dei requisiti d'età anagrafica e/o di contribuzione richiesti dalla normativa vigente, per l'accesso al pensionamento di anzianità.

La facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del DM

331/1997 è riconosciuta, pertanto, anche nelle seguenti fattispecie:

• lavoratrici del settore pubblico con limite di età fissato a 65 anni che intendano

trasformare il rapporto di lavoro in part-time dopo il compimento del 60° anno di

età, purché siano in possesso dei requisiti di contribuzione richiesti dalla

normativa vigente per l'accesso al pensionamento di anzianità (35 anni). Infatti,

anche se l'articolo 2, comma 21 della legge n. 335/1995 prevede l'accesso alla

pensione di vecchiaia a domanda dopo il compimento del 60° anno età, tale

fattispecie è subordinata ad esplicita manifestazione di volontà in tal senso da

parte delle interessate.

Lavoratori pubblici che abbiano già raggiunto il 40° anno di anzianità contributiva,

qualora il regolamento dell'ente e/o amministrazione di appartenenza non

preveda espressamente il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento di

tale requisito contributivo.

Per contro, la facoltà di cui sopra non può essere esercitata da coloro i quali siano

già in possesso dei requisiti contributivi e/o anagrafici previsti per il collocamento a

riposo di ufficio.

Si precisa, infine, che gli interessati, qualora nel corso della prestazione di lavoro a

part-time maturino i requisiti per il collocamento a riposo d'ufficio e richiedano, in virtù

di esplicite disposizioni normative, di essere trattenuti in servizio, possono continuare

a svolgere attività lavorativa in part-time cumulando la pensione, così come

determinata all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro, fino al periodo

massimo previsto per il trattenimento.

Sull'argomento sono state emanate dall'Inpdap le seguenti disposizioni:

- Circolare n. 61 del 27 novembre 1997;

Informativa n. 68 del 22 luglio 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala

2